

REPERTORIO N. 91708

RACCOLTA N. 35648

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno Duemiladieci, il giorno Uno del mese di Giugno in Brindisi alla Via Cesare Battisti n. 11, Innanzi a me, Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

è personalmente comparso:

ROLLO Rodolfo, nato in Cavallino (LE) il 25 Marzo 1961, C.F.: RLL RLF 61C25 C3770, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'"Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi", con sede in Brindisi alla Via Napoli n. 8, P.I. 01647800745, nominato con Deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 723 del 9 Maggio 2008, autorizzato al presente Atto giusta Deliberazione n. 1870 in data 1 Giugno 2010, che, in copia autentica, omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente Atto mediante il quale conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 e 2470 cod. civ. una Società a responsabilità limitata con un unico socio, sotto la seguente denominazione: "SANITA-



SERVICE ASL BR S.R.L."

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Brindisi, in Piazza Di Summa, presso l'ex Ospedale e, per decisione dell'assemblea dei soci, può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL BR, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3 - OGGETTO

1. La società deve avere per oggetto la gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, ed in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza, le attività socioassistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso la ASL BR.
2. Le attività da svolgersi dovranno riguardare, specificamente, servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto strumentali alle attività istituzionali, individuati dall'ASL BR in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni dei servizi attualmente affidati a terzi, nonché in considerazione delle peculiarità della organizzazione del lavoro, delle mansioni effettive degli operatori addetti e della loro attività funzionalmente collegata alle attività svolte dal personale dipen-

dente della ASL BR. Senza che la seguente elencazione possa ritenersi in alcun modo esaustiva e/o limitativa dell'oggetto sociale, nella fase di avvio il socio unico affiderà alla costituenda società la gestione dei servizi di supporto strumentali nei seguenti settori di attività:

- a) attività socio-sanitarie, assistenziali e rieducative, strettamente funzionali alle erogazioni di servizi della riabilitazione,
- b) servizi di supporto amministrativo,
- c) attività di supporto e di integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza resi dall'Azienda ASL BR ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria,
- d) servizio di assistenza domiciliare,
- e) servizi di ausiliariato,
- f) altri servizi finalizzati a garantire la cura e l'assistenza a cittadini assistiti dal SSN.

3. Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività che costituiscano compito diretto di tutela della salute.

4. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore unico necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla ASL Brindisi e da questa preventivamente autorizzate e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

3
5. La società potrà operare esclusivamente per l'ASL BR, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, nè può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, nè partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

6. Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati.

7. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione previste dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonchè delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Art. 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro Centomila/00 (Euro 100.000,00)

ed è sottoscritto come segue:

- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi per Euro Centomila/00 (Euro 100.000,00).

Il socio da atto che detto capitale è stato versato intera-

mente come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca Popolare di Bari, filiale di Brindisi, in data 11 Marzo 2010, ricevuta che, in copia autentica, viene dallo stesso sottoscritta, per essere allegata al presente Atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Art. 5 - CONFERIMENTI

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi ha conferito in denaro per Euro Centomila/00 (Euro 100.000,00).

Art. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi è titolare di una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

Art. 7 - NORME DI FUNZIONAMENTO

L'oggetto e le norme relative al funzionamento della società sono regolati dalle norme di funzionamento che, previa lettura datane da me Notaio alla parte, si allegano al presente Atto sotto la lettera "C".

Art. 8 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico che è nominato nella persona del Signor GIURI Giuseppe, nato in Brindisi il 12 Dicembre 1941, C.F.: GRI GPP 41T12 B180L. I poteri, la durata, i compensi e i rimborsi nonchè la rappresentanza sono regolati dalle norme di funzionamento Art. 10-14-15-16-17 allegate, nonchè dalle deliberazioni del Diretto-



re Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Br n. 1870 del 1
Giugno 2010.

Art. 9 SPESE

Le spese per la costituzione, poste a carico della società,
ammontano circa a Euro Tremilacinquecento/00 (Euro 3.500,00).

Art. 10 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni
anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre
2010.

Art. 11 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

Art. 12 - MANDATO DI ERRATA CORRIGE

Il componente è autorizzato ad apportare al presente Atto ed
alle allegate norme di funzionamento quelle integrazioni,
soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscri-
zione del Registro delle Imprese.

Lo stesso è autorizzato a ritirare il conferimento in denaro
depositato in Banca, rilasciandone quietanza, ed esonerando
la Banca da ogni responsabilità.

Art. 13 - SPESE

Spese del presente Atto e dipendenti si convengono a carico
della Società.

Ho letto l'Atto al comparente il quale lo sottoscrive qui in
calce e sul margine del foglio intermedio con me Notaio alle
ore 13,05

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte
completato di mio pugno su due fogli di cui scritte sei pagi-
ne per intero e sin qui.

Carlo

Carlo



NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO 1: Denominazione, oggetto, durata e sede


Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione "Sanitaservice Asl Br S.r.l."

Art. 2 - Oggetto

1. La società deve avere per oggetto la gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, ed in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza, le attività socioassistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso la ASL BR.

2. Le attività da svolgersi dovranno riguardare, specificamente, servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto strumentali alle attività istituzionali, individuati dall'ASL BR in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni dei servizi attualmente affidati a terzi, nonché in considerazione delle peculiarità della organizzazione del lavoro, delle mansioni effettive degli operatori addetti e della loro attività funzionalmente collegata alle attività svolte dal personale dipendente della ASL BR. Senza che la seguente elencazione possa ritenersi in alcun modo esaustiva e/o limitativa dell'oggetto



sociale, nella fase di avvio il socio unico affiderà alla costituenda società la gestione dei servizi di supporto strumentali nei seguenti settori di attività:

a) attività socio-sanitarie, assistenziali e rieducative, strettamente funzionali alle erogazioni di servizi della riabilitazione,

b) servizi di supporto amministrativo,

c) attività di supporto e di integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza resi dall'Azienda ASL BR ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria,

d) servizio di assistenza domiciliare,


e) servizi di ausiliariato,

f) altri servizi finalizzati a garantire la cura e l'assistenza a cittadini assistiti dal SSN.

3. Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività che costituiscano compito diretto di tutela della salute.

4. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore unico necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla ASL Brindisi e da questa preventivamente autorizzate e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

5. La società potrà operare esclusivamente per l'ASL BR, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o



altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, nè può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, nè partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

6. Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati.

7. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione previste dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonchè delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050.

Art. 4 - Sede Sociale

La società ha sede legale in Brindisi, in Piazza Di Summa, presso l'ex Ospedale e, per decisione dell'assemblea dei soci, può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL BR, filiali, succursali, agenzie o u-

nità locali comunque denominate.

Art. 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

TITOLO II: Capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale, finanziamenti dei soci.

Art. 6 - Capitale sociale e le sue variazioni.

Il capitale sociale determinato in Euro 100.000 (Euro Centomila/00), detto capitale risulta essere sottoscritto ed interamente versato.

Il capitale sociale potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

Le quote sociali non possono essere inferiori a 1 (uno) Euro o multipli di 1 (Euro).


Le quote di partecipazione sociale possono essere possedute esclusivamente dalla Azienda Sanitaria Locale. Ogni cessione delle quote è nulla di diritto.

I versamenti sulle quote devono essere richiesti dagli Amministratori delle Società nei modi e termini che saranno reputati di convenienza per la società medesima.

A carico dei soci in ritardo coi versamenti sono applicati gli interessi al saggio legale in ragione annua.

Art. 7 - Finanziamento dei soci alla società

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma



versata potranno essere effettuati a favore della società e-
sclusivamente dal socio, con le modalità ed i limiti di cui
alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta
del risparmio.

Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effet-
tuati dal socio a favore della società devono considerarsi
infruttiferi.

Art. 8 - Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società per la sua intera parte-
cipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua vo-
lontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata
spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dal-
la trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni
dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto
precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima
il recesso.



Il recesso dell'unico socio comporta le situazioni di cui al
successivo art. 20.

TITOLO III: Decisioni ed assemblea dei soci

Art. 9 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla Legge, dallo Statuto, e dall'art. 2479 del c.c.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione



assembleare.

La nomina dell'amministratore e degli organi di vigilanza è di competenza dell'assemblea, di concerto con il Direttore Generale dell'ASL BR.



All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:

- Indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali, tali da garantire il controllo assoluto dei soci sull'attività societaria;
- indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzioni delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;
- vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

Art. 10 - Controllo

Il Direttore Generale della ASL BR ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società.

I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indi-



rizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

Il Direttore Generale della ASL BR esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'amministratore della società, anche a rilevanza interna.



Il Direttore Generale dell'ASL BR può annullare tutti gli atti dell'assemblea o dell'amministratore che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali e/o regionali preventivamente stabilite.

L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore Generale della ASL BR, nonché, ove previsto, dalla Regione Puglia.

L'amministratore deve predisporre ed inviare al Direttore Generale della ASL BR, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività ed il conseguente bilancio di previsione, che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'Azienda o Istituto nei modi di legge.

L'amministratore deve predisporre entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio, che viene sottoposta al Direttore Generale della ASL BR, per la sua approvazione.

Il Direttore Generale, ove ne condivide la relazione di cui



innanzi a alcune sue parti, nel termine di 20 giorni, deve inviare osservazioni scritte all'Amministratore il quale, nei successivi 10 giorni, convoca l'assemblea dei soci per ogni opportuna determinazione. In mancanza di osservazioni la relazione deve intendersi approvata.

L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, deve predisporre la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli investimenti effettuati al Direttore Generale della ASL BR. La relazione deve costituire parte integrante e specifica della relazione di cui all'Art. 2.428 c.c..



10. L'Amministratore deve, inoltre, nei termini prescritti dalla Regione Puglia, produrre atti, documenti, informazioni e rendicontazioni.

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore presso la sede sociale o altrove, purchè in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando ad



essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Partecipa il legale rappresentante della ASL BR o suo delegato, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea


L'assemblea è presieduta dall'Amministratore; in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

L'assemblea, se lo ritenga opportuno, può nominare un segretario anche non socio.

Ove prescritto dalla Legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale



sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, ove nominato,
dal notaio.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed è in
grado di deliberare con la presenza del legale rappresentante
dell'ASL BR o suo delegato.

TITOLO IV: Organo amministrativo, rappresentanza sociale, controllo

Art. 14 - Amministrazione

L'amministrazione della società deve essere affidata ad un
Amministratore unico.

L'amministratore deve durare in carica almeno per tre eserci-
zi.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a
soggetti che non siano soci.

La nomina dell'amministratore compete ai soci.



Gli amministratori cessano alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica.

Art. 15 - Compensi e rimborsi degli Amministratori

I compensi spettanti all'amministratore unico sono stabiliti
all'atto della nomina.

All'Amministratore spetta inoltre il rimborso delle spese
sopportate per ragioni dell'ufficio.

Art. 16 - Poteri dell'Amministratore



L'Amministratore è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società che non siano in contrasto con quelli conferiti all'assemblea dei soci o al Direttore Generale della ASL BR, e può compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega, o per statuto, sono, in modo tassativo, attribuiti all'assemblea.

Art. 17 - Rappresentanza


L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in giudizio e verso terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze fiscali, giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, nonché rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli Istituti di Credito, spettano all'Amministratore oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori, per le operazioni loro affidate.

Art. 18 - Organo di controllo

Il Controllo legale dei conti è esercitato da un revisore unico. Deve inoltre essere nominato un revisore supplente.

I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore unico ed il revisore supplenti sono eletti dal-



l'assemblea,

Restano in carica per tre esercizi e cessa alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per tutto quanto espressamente non previsto nello statuto, si applicano le norme di cui all'art. 2477 e seguenti del Codice Civile.

Il revisore è rieleggibile una sola volta.

TITOLO V: Bilancio ed utili

Art. 19 - Bilancio ed utili



L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventigiorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio, può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, sono ripartiti come segue:

a. Il 5 (cinque) per cento al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b. Il residuo sarà destinato in conformità alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bi-



lancio.

TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione. Rinvio

La società si scioglie per le cause previste dalla Legge e dall'Atto Costitutivo/Statuto, nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.

L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della società, per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 21 - Obblighi e vincoli



La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali, con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e di contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.

L'amministratore unico della società è responsabile del rispetto dei vincoli di cui innanzi.

TITOLO VII: Norme finali




Art. 22 - Foro competente

Per qualunque controversia è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.



Art. 23 - Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'G. G. G.', written in black ink.A large, stylized handwritten signature in cursive script, possibly 'G. G. G.', written in black ink.

Filiale di **Brindisi Umberto**

RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL DEPOSITO PROVVISORIO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

NDG 100723859

Società costituenda	SANITASERVICE ASL BR S.R.L. (denominazione sociale)		
Sede sociale	PIAZZA DI SUMMA SNC - 72100 BRINDISI		
Oggetto sociale	GESTIONE DI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO SANITARIO		
Capitale in danaro conferito	EURO 100.000,00 (in cifre)	EURO CENTOMILA/00 (in lettere)	

Il Signor Mitrotta Teodoro Luca, nato a Brindisi il 22/10/1970, residente in Brindisi alla Via Cappuccini 66/E, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.:

- 2342 del codice civile (Conferimenti della società per azioni)
- 2454 del codice civile (Conferimenti della società in accomandita per azioni)
- 2464 del codice civile (Conferimenti della società a responsabilità limitata)

ha versato presso questa Banca

- il 25% del capitale suindicato
- l'intero capitale suindicato

per conto del/i seguente/i socio/i sottoscrittore/i della suddetta società:



COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VERSAMENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR		01647800745	VIA NAPOLI, 8 - 72100 BRINDISI	EURO 100.000,00
TOTALE				EURO 100.000,00

Il versante prende atto ed accetta che il deposito in parola sia remunerato al tasso lordo del 0 % e disciplinato dalle norme riportate alla pagina 2 del presente modello.

Brindisi li 11 marzo 2010

BANCA POPOLARE DI BARI


BANCA POPOLARE DI BARI, Società cooperativa per azioni

Sede legale e Direzione Generale
 Corso Cavour 19, 70122 Bari
 Tel 080 5274 111
 Fax 080 5274 751
 www.popolarebari.it
 info@popolarebari.it


C.F. P. IVA e iscrizione al Registro imprese di Bari n. 00254030729
 Albo aziende creditizie n. 4616 / REA n.105047
 ABI 05424

Capitale Sociale 298.911.190 euro (al 31.12.2008) interamente versato



Banca autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi.


REPERTORIO N. 91707

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Brindisi,



c e r t i f i c o

che quanto precede è copia conforme ed integrale di documento
esibitomi dal Signor ROLLO Rodolfo, nato in Cavallino il 25
marzo 1961, in qualità di Direttore Generale e legale rappre-
sentante dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Napoli n. 8, cui pre-
via collazione con la presente copia, detto documento è stato
da me Notaio restituito. Detta copia è stata rilasciata ai
sensi dell'art. 47 e 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
previa ammonizione del predetto Signor ROLLO Rodolfo sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esi-
bizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità.
Brindisi, li 1 giugno 2010

NORME PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUENDA SOCIETA' SANITASERVICE ASL BR S.R.L.

- 1 Restituzione delle somme.** La restituzione delle somme depositate avviene attraverso emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine degli aventi diritto, per un importo pari alla somma depositata maggiorata di un interesse calcolato in base al tasso annuo indicato alla pag. 1 del presente modello (al netto delle ritenute di legge).
Ai fini della restituzione delle somme depositate, alla Banca deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento, all'uopo rilasciata, oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
In assenza di tale ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione della stessa), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivarle a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ridetta ricevuta.
- 2 Soggetti legittimati alla restituzione delle somme.** In caso di iscrizione della società presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme depositate sono gli amministratori, se gli stessi provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro e pertanto, presentano alla Banca certificato di iscrizione - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro delle Imprese della Provincia entro la quale trovasi la sede sociale - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, con l'evidenza se a firma congiunta o disgiunta. In caso di mancata iscrizione della società entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal n. 3) dell'art. 2329, i soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, previa presentazione di un certificato di non iscrizione rilasciato in data successiva a quella dello spirare del termine in parola.



BANCA POPOLARE
DI BARI, Società
Cooperativa per azioni

Sede legale e Direzione Generale
Corso Cavour 19, 70122 Bari
Tel 080 5274 111
Fax 080 5274 751
www.popolarebari.it
info@popolarebari.it

C.F., P. IVA e iscrizione al
Registro imprese di Bari n.
00254030729
Albo aziende creditizie
n. 46157/REA n.105047
ABI 05424

Capitale Sociale
298.911.190 euro
(al 31.12.2008)
interamente versato

Banca autorizzata per le operazioni
valutarie e in cambi, aderente al
fondo interbancario
di tutela dei depositi.

Handwritten signature

Handwritten signature
